|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](C:\\Walter\\sportello unico\\Progetto PUC\\PROCEDIMENTI\\PROCEDIMENTI.docx)** | **Mercato agricolo** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  Al fine di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori, e di perseguire il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, tramite la riduzione della catena distributiva dei prodotti agricoli e loro trasformati, è data la possibilità di istituire un mercato agricolo in osservanza alle seguenti disposizioni e che persegua le predette finalità.  **Su iniziativa dell’amministrazione comunale o dietro esplicita richiesta di associazioni di categoria o gruppo di imprenditori agricoli, è data la possibilità alla Giunta Comunale di procedere all’istituzione del mercato agricolo che entrerà a far parte della programmazione economica di settore.**  **Caratteristiche**  Il mercato deve tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull’origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).  Deve fornire a coloro che utilizzano l’area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.  Il mercato agricolo di vendita diretta può essere costituito: su area pubblica, in locali aperti al pubblico  nonché su aree di proprietà privata, e deve avere le seguenti caratteristiche:  **Svolgimento: Annuale o stagionale**  **Periodicità ed orari di svolgimento: da stabilire con le parti interessate**  **Numero massimo posteggi determinato dl provvedimento istitutivo**  **L’ampiezza di ciascun posteggio deve essere possibilmente uniforme per ogni operatore e l’ampiezza è determinata nel provvedimento istitutivo**  **Assegnazione dei posteggi per tipologia merceologica, può aumentare il numero di posteggi**  **Favorire la fruibilità del mercato concedendo la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato.**  **Soggetti ammessi**  Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese Agricole tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi.  L’attività di vendita e di somministrazione sull’area mercatale è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l’esercizio del commercio al dettaglio per il settore alimentare di cui alla parte seconda del TUR.  **Prodotti agricoli posti in vendita**  I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione, devono riguardare: orticoltura e frutticoltura fresca o trasformata; produzione vinicola o olivicola; carni e derivati (insaccati ecc.); latte e/o produzioni derivati dalla trasformazione del latte; cereali e relativi sfarinati; miele e prodotti dell’apicoltura; prodotti d’itticoltura; prodotti florovivaistici; altri prodotti purché derivati dall’attività agricola e devono avere le seguenti caratteristiche:  **a) provenire dall’ambito territoriale regionale;**  **b) provenire dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell’ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art. 3 del presente regolamento;**  **c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato è soggetta alle limitazioni diversificate secondo la programmazione organizzativa disposta dalla Giunta Comunale nell’atto organizzativo e secondo le strutture utilizzate indicate dall’A.T.S.;**  **d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine.**  L’imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice.  In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare e evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP e IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.  **Altre attività consentite**  Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:  **a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;**  **b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l’ente comunale;**  **c) partecipazione di altri operatori a rilevanza prettamente commerciale.**  **Modalità di vendita**  Nell’area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi vendita, distributori automatici e automarket.  Sotto l’aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l’osservanza di quanto indicato dall’A.T.S. competente.  Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto.  I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.  Inoltre, i prezzi devono essere indicati per unità di misura.  L’attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell’impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, soggettivamente abilitati con atto di attestazione di dipendenza o delega.  **Obblighi a carico dei partecipanti**  Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto dettato dalle presenti norme e inoltre dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:  **a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l’identificazione dell’azienda agricola;**  **b) osservare le disposizioni dell’amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e di esercizio;**  **c) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);**  **d) provvedere al pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti e canone concessorio;**  **e) esporre l’originale dei titoli autorizzativi;**  **f) osservare il divieto di circolare all’interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;**  **g) mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché questi sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;**  **h) alla fine del mercato lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro. I rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;**  **i) osservare il divieto di richiamare l’attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant’altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;**  **j) trattandosi di utilizzo di suolo pubblico o comunque privato messo a disposizione dell’amministrazione comunale, è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.**  **Normativa di riferimento: [Parte 8^ del TUR](../../TUR/Parte%208%5e.pdf)**  **Note:** [**Art. 4 DLgs 228 del 2001**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0228.htm) | | |